

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **202/1972** (ECLI:IT:COST:1972:202)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **MORTATI** - Redattore: - Relatore: **TRIMARCHI**

Camera di Consiglio del **23/11/1972**; Decisione del **14/12/1972**

Deposito del **29/12/1972**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6469**

Atti decisi:

N. 202

SENTENZA 14 DICEMBRE 1972

Deposito in cancelleria: 29 dicembre 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 3 del 3 gennaio 1973.

Pres. MORTATI - Rel. TRIMARCHI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. COSTANTINO MORTATI, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del

tesoro), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1971 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni civili - sul ricorso di Ravenna Alfredo, iscritta al n. 446 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1972 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto in fatto:

Alfredo Ravenna, coniuge superstite di Elena Scazzocchio, pensionata della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, e deceduta il 14 agosto 1967, ricorreva davanti alla Corte dei conti avverso il provvedimento del 28 luglio 1969 del Direttore generale degli Istituti di previdenza con cui gli era stato negato, perché non a carico della moglie alla data della di lei morte, il trattamento pensionistico di reversibilità.

La Corte dei conti, in accoglimento dell'eccezione proposta dal pubblico ministero, considerava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma terzo, ultima parte, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, che "per il conferimento della pensione di reversibilità al vedovo di ex amministrata dagli Istituti di previdenza, pone, fra l'altro, la condizione dell'a carico della dante causa, all'epoca della morte di quest'ultima", in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

A proposito della rilevanza, la Corte dei conti accertava che il ricorrente, alla data di morte della moglie, era in una situazione economica tale da escludere che potesse essere considerato a di lei carico.

E circa la non manifesta infondatezza, osservava che la detta condizione non era richiesta per la vedova dagli artt. 37 e 38 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, e dalle successive disposizioni intervenute in merito, e che perciò la norma denunciata sanciva, ai fini della pensione di reversibilità, una palese disparità di trattamento fra il vedovo e la vedova, basandola unicamente sulla differenza di sesso; e, concludendo, metteva in rilievo che, in pratica da tale disparità poteva discendere il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità in favore di una vedova anche se fornita di cospicui redditi.

L'ordinanza veniva regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 1972.

Davanti a questa Corte non si costituiva alcuna delle parti, né spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

La causa, pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, viene decisa con la procedura di camera di consiglio.

Considerato in diritto:

1. - Secondo la Corte dei conti, che ha sollevato la questione con l'ordinanza indicata in epigrafe, sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 6, comma terzo, ultima parte, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (modifiche agli ordinamenti degli Istituti di

previdenza presso il Ministero del tesoro), che "per il conferimento della pensione di reversibilità al vedovo di ex amministrata dagli Istituti di previdenza, pone, fra l'altro, la condizione dell'a carico della dante causa, all'epoca della morte di quest'ultima".

2. - La questione non è fondata.

In effetti, dalle norme relative al trattamento pensionistico del coniuge superstite di un amministrato dai detti Istituti di previdenza, risulta che codesto trattamento è differente a seconda che si tratti di vedovo o di vedova. Come ha esattamente osservato la Corte dei conti, per la vedova, dagli artt. 37 e 38 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, e dalle successive disposizioni intervenute in merito, non è richiesta, perché essa possa conseguire il ripetuto trattamento, la condizione che, alla data della morte del marito, risulti a suo carico; e la norma denunciata, invece, dispone espressamente, che al vedovo spetti la pensione indiretta e di reversibilità solo se esso risulti essere stato, alla data di morte della moglie, a di lei carico.

Ma ciò evidentemente non basta perché la norma de qua possa dirsi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Non si ha, infatti, una disciplina differente di situazioni eguali o ritenute tali, in modo razionale, dal legislatore. E quindi non si può dedurre che il differenziato trattamento del coniuge superstite, nell'ipotesi in esame, sia da ricollegare unicamente alla distinzione di sesso.

Va al riguardo considerato quel che questa Corte ha già avuto occasione e modo di rilevare con la sentenza n. 119 del corrente anno, e cioè che, nonostante l'esistenza di un'ampia e articolata normativa (soprattutto costituzionale) diretta a rendere possibile e realizzare la eguaglianza, morale e giuridica dei cittadini, senza distinzione di sesso, è avvertita nella realtà sociale la minore probabilità che sia il marito anziché la moglie a dipendere economicamente dal coniuge.

Non può perciò ritenersi che il legislatore, nel dettare le disposizioni sopra richiamate, si sia trovato a dover disciplinare un'unica situazione di fatto e di diritto o situazioni suscettibili d'essere considerate eguali o equivalenti.

E appare del tutto razionale che l'accertamento in concreto dello stato di bisogno sia richiesto solo per il vedovo e non anche per la vedova.

La norma in esame, di conseguenza, trova nella notata peculiarità la sua logica ragione di essere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma terzo, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (modifica agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui dispone che nel caso di decesso di un'amministrata dalle Casse pensioni facenti parte dei detti Istituti, la pensione indiretta e di reversibilità spetta al marito quando risulti che questi, alla data di morte della moglie, fosse a di lei carico.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.